

Comitato bolognese Scuola e Costituzione

www.scuolaecostituzione.it

Oggetto: illegittimità del credito scolastico o formativo per chi segue l'insegnamento di religione cattolica.

Ai Dirigenti scolastici

Alla Presidenza di ASABO E DI ASAER

Gentili dirigenti,

con Sentenza n. 7076 del 17 luglio 2009 il Tar del Lazio ha accolto due ricorsi proposti per l'annullamento delle Ordinanze ministeriali emanate dall'allora Ministro P.I. Fioroni per gli esami di Stato del 2007 e 2008 che prevedevano la valutazione della frequenza dell'insegnamento della religione cattolica ai fini della determinazione del credito scolastico, e la partecipazione "a pieno titolo" agli scrutini da parte degli insegnanti di religione cattolica.

Il TAR ha affermato che "l'attribuzione di un credito formativo ad una scelta di carattere religioso degli studenti e dei loro genitori, quale quella di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, dà luogo ad una precisa forma di discriminazione.."

Il TAR, dopo aver ricordato il principio della laicità dello Stato, enunciato dalla Corte Costituzionale come "garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà religiosa, in regime di pluralismo confessionale e culturale (C. Cost. n.203/89), ha precisato che "sul piano giuridico, un insegnamento di carattere etico e religioso, strettamente attinente alla fede individuale, non può assolutamente essere oggetto di una valutazione sul piano del profitto scolastico", la scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento dell'insegnamento della religione cattolica deve essere assolutamente libera e in nessun modo condizionata. "In una società democratica" ha affermato il TAR, "certamente può essere considerata una violazione del principio del pluralismo il collegamento dell'insegnamento della religione con consistenti vantaggi sul piano del profitto scolastico e quindi con un'implicita promessa di vantaggi didattici, professionali ed in definitiva materiali".

A tal proposito, ha precisato ancora la sentenza che "lo Stato, dopo aver sancito il postulato costituzionale dell'assoluta, inviolabile libertà di coscienza nelle questioni religiose, di professione e di pratica di qualsiasi culto "noto", non può conferire ad una determinata confessione una posizione "dominante" - e quindi una indiscriminata tutela ed un'evidentissima netta pozzorità – violando il pluralismo ideologico e religioso che caratterizza indefettibilmente ogni ordinamento democratico moderno", infatti "qualsiasi religione- per sua natura - non è né un'attività culturale, né artistica, né ludica, né un'attività sportiva né un'attività lavorativa, ma attiene all'essere più profondo della spiritualità dell'uomo ed a tale stregua va considerata a tutti gli effetti".

Tale sentenza definitiva che non risulta ad oggi appellata definisce chiaramente i confini entro i quali le Istituzioni autonome si devono muovere nei prossimi scrutini riguardanti gli alunni delle classi terze e quarte con giudizio sospeso.

In sede di scrutinio la frequenza all'insegnamento della religione cattolica non può costituire elemento di valutazione al fine dell'assegnazione dei punti aggiuntivi di credito.

Alcuni organi di stampa hanno sostenuto che il regolamento sulla valutazione, che contiene una specifica norma al riguardo, anche se diversa dalla disposizione impugnata, sarebbe di rango superiore alla sentenza, in quanto successivo.

Occorre precisare che tale regolamento è stato approvato il 22 giugno 2009 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 19 agosto alcuni giorni dopo la Sentenza solo per motivi procedurali.

L'ultimo pronunciamento nel merito è la Sentenza del TAR Lazio del 17/07/09, che costituisce la fonte normativa di riferimento al riguardo, non solo temporalmente ma per lo stretto collegamento con la posizione della Corte Costituzionale, ribadita dopo la sentenza n. 203/89 nelle successive n. 13/91 e 290/92, che definisce il quadro di riferimento normativo nel merito della presenza dell'insegnamento della religione cattolica nelle nostre scuole.

Invitiamo pertanto i dirigenti scolastici a dare indicazioni perché i consigli di classe si attengano alle indicazioni fornite dalla Sentenza.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti porgiamo cordiali saluti.

P. la segreteria del Comitato bolognese Scuola e Costituzione

Prof. Bruno Moretto

Bologna 1/09/09

I testi della sentenza n. 7076 del Tar Lazio e quelli delle sentenze n. 283/89, 13/91 e 290/92 sono disponibili sul nostro sito all'indirizzo

<http://www.comune.bologna.it/iperbole/coscost/irc/index.htm>